



COMUNE DI ROCCALBEGNA

PROVINCIA DI GROSSETO

'COPIA'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 30-06-21

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

VALENTINI MAURIZIO	P	ZAMMARCHI ELISABETTA	P
GALLI MASSIMO	P	INNOCENTI MATTEO	A
CORRIDORI SAMUELE	A	MARIOTTI DAVIDE	A
SEGGIANI SIMONE	P	CINELLI MAURIZIO	P
PALMACCI FABRIZIA	P	CONTI GIUSEPPE	A
ZAMPERINI LAURA	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor GALLI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor DI SIBIO DR. GIUSEPPE

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S

Soggetta a controllo N

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*”;
- 682. “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...).*”;

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui “L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.”;

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le “pertinenti determinazioni” in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 46 e 36 del 2020 con la quali sono stati approvati rispettivamente il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2020;

VISTO che il Comune di Roccalbegna si è avvalso dell'opzione di cui all'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 che consente di approvare la TARI 2020 mantenendo le medesime entrate tariffarie del 2019, e di dilazionare al 31.12.2020 l'approvazione del PEF 2020, la cui differenza rispetto al PEF 2019 sarà portata a conguaglio della TARI nel triennio successivo

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 27 del 31/07/2020, che ha previsto all'articolo 11 – Riduzioni ed agevolazioni – specifiche agevolazioni in caso di gravi calamità naturali o sanitarie;

VISTO che la perdurante situazione emergenziale in atto ha visto il protrarsi di chiusure di attività ed esercizi commerciali ed il crearsi di situazioni di disagio alla popolazione residente anche nel corso del 2021, ed è dunque possibile prevedere agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze domestiche e utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia

a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;

VISTO il D.L. 25/05/2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali." pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123, che all'art. 6 prevede al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni".

CONSIDERATO che alla data attuale, vista la nota metodologica di riparto di dette risorse, spetterebbe al Comune di Roccalbegna un contributo pari a 8.962,00 euro destinato alle agevolazioni di cui sopra;

VISTO il D.L. 25/05/2021, n. 73 sopra citato, che all'art. 53 prevede un riparto di risorse ai Comuni destinate all'adozione di "misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche", e che pertanto detto importo, possa essere rivolto anche alla agevolazione della TARI relativa alle utenze domestiche;

CONSIDERATO che alla data attuale, vista la nota metodologica di riparto di dette risorse, spetterebbe al Comune di Roccalbegna un contributo pari a 12.868,00 euro destinato alle agevolazioni di cui sopra;

CONSIDERATO che alla data attuale pur essendo certi gli stanziamenti suddetti sono suscettibili di arrotondamenti/minime rettifiche e che pertanto i successivi adeguamenti contabili saranno regolati dall'Ente in uno specifico adeguamento dei documenti programmatico-finanziari del Comune di Roccalbegna;

RICHIAMATA la propria deliberazione in approvazione nella seduta odierna del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Roccalbegna e quelli forniti dall'Autorità di ambito di riferimento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) , il quale espone un costo complessivo come riportato negli allegati della presente deliberazione, parti integranti e sostanziali della stessa;

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione comunale ritiene di dover intervenire a sostegno del tessuto economico gravemente danneggiato dalle conseguenze dell'epidemia;
- l'Amministrazione intende riconoscere, seguendo i dettami del Legislatore e considerando le risorse assegnate a tal fine come sopra riportato, una agevolazione straordinaria delle tariffe delle utenze non domestiche interessate dal lockdown, nonché di quelle domestiche, considerando il territorio comunale complessivamente interessato da difficoltà economiche dovute all'emergenza sanitaria in corso;
- il Servizio Tributi, viste le note metodologiche relative al DL 73/2021, ha stimato in € 8.962,00 il costo per le riduzioni ed agevolazioni riconosciute alle utenze non domestiche e in euro 12.868,00 per quelle domestiche come sopra definite e, che detto costo, in ossequio alla normativa vigente, sarà finanziato con risorse trasferite al Comune di Roccalbegna ai sensi del DL 73/2021 sopra citato; pertanto nel previsionale per l'esercizio 2021 verrà previsto idoneo stanziamento all'intervento il quale "finanzierà" il costo delle agevolazioni sopra dette, non potendo, le stesse, essere a carico delle altre utenze;

RITENUTO di ratificare dunque le linee di indirizzo per la concessione delle riduzioni, approvate dalla Giunta Comunale, secondo i seguenti criteri:

- 1) **UTENZE DOMESTICHE:** applicazione della riduzione ai sensi del DL 73/2021 art 53 fino al concorrere di un'agevolazione complessiva pari a euro 12.868,00 da computare sulla relativa tariffa TARI 2021;
- 2) **UTENZE NON DOMESTICHE** applicazione della riduzione ai sensi del DL 73/2021 art 6 fino al concorrere di un'agevolazione complessiva pari a euro 8.962,00 da computare sulla relativa tariffa TARI 2021

PRESO ATTO che tali agevolazioni, ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge n.147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI (*riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata es. compostaggio*) tra cui si possono senza ombra di dubbio annoverare anche quelle dovute a periodi di chiusura imposta da leggi o norme come ad es. emergenza covid-19, o finanziate a carico del Bilancio attraverso specifiche autorizzazioni;

VISTO altresì quanto previsto al comma 7) dell'art.11) del Regolamento TARI vigente, che prevede la possibilità, in sede di determinazione delle tariffe, di deliberare riduzioni, sia sulla parte fissa che in quella variabile, delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici;

RISCONTRATO che dall'applicazione della TARES in poi la riduzione per il compostaggio è sempre stata quantificata nel 10% ed applicata ai soli immobili abitativi (Categoria catastale A);

RITENUTO opportuno confermare la riduzione del 10% per il compostaggio domestico applicabile ai soli immobili abitativi (categoria catastale A), così come sempre avvenuto negli anni trascorsi;

DATO ATTO che l'onere derivante dalla riduzione di cui sopra trova copertura mediante ripartizione sull'intera platea dei contribuenti;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale che adotta ai sensi del Regolamento Comunale relativo alla TARI le agevolazioni di cui in narrativa;

VISTO il parere richiesto al Revisore dei Conti sulla presente deliberazione ai sensi del D.LGS. 267/2000

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti su n. 7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di fissare per l'anno 2021, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100% da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
- 2) Di dare atto che le tariffe contenute nel documento allegato ed approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2021;
- 3) **di stabilire** come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al piano finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

- 4) **di approvare**, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 5) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 6) **Di confermare** anche per il corrente anno, sulla base del vigente regolamento, art.11, comma 7), la riduzione del 10% per il compostaggio domestico, sia sulla parte fissa che su quella variabile, da applicarsi ai soli immobili abitativi (Categoria catastale A), con le modalità applicative previste nello stesso;
- 7) **Di ratificare** dunque le linee di indirizzo per la concessione delle riduzioni, approvate dalla Giunta Comunale, secondo i criteri riportati in narrativa:
- 8) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 9) **di demandare** ai competenti uffici i necessari adeguamenti al bilancio di previsione conseguenti alla presente deliberazione, da adottare successivamente, anche al fine di allineare le previsioni contenute nei decreti ministeriali citati in narrativa con i successivi decreti attuativi che seguiranno;
- 10) **di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
- 11) **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
- 12) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.21 DEL 23-06-2021

=====

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO
2021**

=====

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D. Lgs. n.267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: Per quanto concerne la REGOLARITA'
TECNICA esprime parere:

Favorevole

Data, 23-06-2021

F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parentini Guglielmo

=====

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA: Il sottoscritto responsabile del Servizio
Finanziario, a norma dell'Art. 49, comma 1, D. Lgs. n.267/2000.

ATTESTA

la copertura della complessiva spesa di L.

Data, 23-06-2021

F.to:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Parentini Guglielmo

=====

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to:GALLI MASSIMO

IL SEGRETARIO
F.to: DI SIBIO DR. GIUSEPPE

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 01-07-21

Li, 01-07-21
GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
ff.to: DI SIBIO DR.

=====

Copia conforma all'originale, in carta libera, per uso amministrativo e d'ufficio.

li, 01-07-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI SIBIO DR. GIUSEPPE

=====

E S E C U T I V I T A'

LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 30-06-21

decorsi 10 gg. dall'ultimo di pubblicazione, non essendo soggetta a controllo, ai sensi dell'art.134, comma 3, D. Lgs. 18.8.2000, n.267.

Li, 01-07-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:DI SIBIO DR. GIUSEPPE

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo e d'ufficio.

Roccalbegna, li 01-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI SIBIO DR. GIUSEPPE